

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00870/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 870 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Societa' Cooperativa Agricola "Makellon", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Beatrice Miceli e Santo Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maria Beatrice Miceli in Palermo, via Nunzio Morello, 40;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;

nei confronti

Stingi - Societa' Agricola A Responsabilità Limitata, Societa' Semplice Catuso non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del D.D.S. n. 243 del 19 febbraio 2020, pubblicato in G.U.R.S. il 28 febbraio 2020, di approvazione della “versione corretta degli elenchi definitivi delle domande di sostegno ammesse e relativo punteggio con i criteri di selezione, delle domande di sostegno non ammissibili e delle domande di sostegno non ricevibili a seguito di ricorso gerarchico”;

b) ove occorra e per quanto di ragione, del D.D.S. n. 4626 dell'8 gennaio 2020, di approvazione di elenco delle domande di sostegno (elenco pubblicato separatamente in data 16 gennaio 2020), nella parte in cui ha riconosciuto all'odierna ricorrente un punteggio inferiore a quello dovuto;

c) ove occorra e per quanto di ragione, del D.D.S. n. 2855 del 4 novembre 2019 di approvazione dell'elenco provvisorio delle domande ammissibili a finanziamento, nella parte in cui ha riconosciuto all'odierna ricorrente un punteggio inferiore a quello dovuto;

d) ove occorra e per quanto di ragione, dei verbali (della Commissione) di prima valutazione e di quelli relativi alla valutazione che ha fatto seguito all'istanza di riesame ed al ricorso gerarchico nelle parti in cui non hanno riconosciuto alla ricorrente l'intero punteggio richiesto;

e) di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale dal quale sia potuto o possa derivare pregiudizio alla ricorrente e da questa allo stato non conosciuto, anche in ragione della mancata evasione di istanza di accesso e PER L'ACCERTAMENTO ED IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO della ricorrente di ricevere la somma di €499.937,23 quale importo di spesa richiesta sotto forma di contributo in conto capitale del progetto di cui alla domanda di sostegno n. 94250045468 e la conseguente condanna dell'Amministrazione Regionale alla corresponsione di quanto dovuto e del risarcimento dei danni che, nelle more del

giudizio, dovessero verificarsi nel caso in cui un provvedimento cautelare del Tribunale non ne eviti la produzione.

per quanto riguarda i motivi aggiunti del 29.9.2020:

1) nota prot. n. 7775 del 19 febbraio 2020 – Verbale di esame dei ricorsi (gerarchici, ndr.) del 18 febbraio 2020, conosciuta dalla ricorrente solo a seguito di accesso consentito dall'Amministrazione in data 29 giugno 2020;

2) scheda di valutazione del ricorso gerarchico Makellon del 18 febbraio 2020, conosciuta dalla ricorrente solo a seguito di accesso consentito dall'Amministrazione in data 29 giugno 2020;

3) provvedimento, di cui non si conoscono gli estremi, con cui sono stati individuati i membri del “Gruppo di Supporto” all'Autorità di Gestione per l'esame dei ricorsi gerarchici;

dei seguenti atti impugnati già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio:

a) D.D.S. n. 243 del 19 febbraio 2020, pubblicato in G.U.R.S. il 28 febbraio 2020, di approvazione della “versione corretta degli elenchi definitivi delle domande di sostegno ammesse e relativo punteggio con i criteri di selezione, delle domande di sostegno non ammissibili e delle domande di sostegno non ricevibili a seguito di ricorso gerarchico”;

b) ove occorra e per quanto di ragione, D.D.S. n. 4626/19 pubblicato l'8 gennaio 2020, di approvazione di elenco delle domande di sostegno (elenco pubblicato separatamente in data 16 gennaio 2020), nella parte in cui ha riconosciuto all'odierna ricorrente un punteggio inferiore a quello dovuto;

c) ove occorra e per quanto di ragione, D.D.S. n. 2855 del 4 novembre 2019, di approvazione dell'elenco provvisorio delle domande ammissibili a finanziamento, nella parte in cui ha riconosciuto all'odierna ricorrente un punteggio inferiore a quello dovuto;

d) ove occorra e per quanto di ragione, verbali (della Commissione) di prima valutazione e di quelli relativi alla valutazione che ha fatto seguito all'istanza di riesame ed al ricorso gerarchico nelle parti in cui non hanno riconosciuto alla

ricorrente l'intero punteggio richiesto;

e) ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale dal quale sia potuto o possa derivare pregiudizio alla ricorrente e da questa allo stato non conosciuto, nonché

PER L'ACCERTAMENTO ED IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

della ricorrente di ricevere la somma di € 499.937,23 quale importo di spesa richiesta sotto forma di contributo in conto capitale del progetto di cui alla domanda di sostegno n. 94250045468 e la conseguente condanna dell'Amministrazione Regionale alla corresponsione di quanto dovuto e del risarcimento dei danni che, nelle more del giudizio, dovessero verificarsi nel caso in cui un provvedimento cautelare del Tribunale non ne eviti la produzione.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'istanza di trattenimento in decisione senza discussione dell'amministrazione del 14.9.2020;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2020 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e nessuno presente per le parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto che, parimenti a quanto già disposto con il ricorso introduttivo del presente giudizio con l'ordinanza n. 774/2020, atteso che il ricorso per motivi aggiunti risulta essere stato notificato soltanto alle due imprese collocate in graduatoria alle posizioni nn. 49 e 50, ossia agli ultimi due posti utili ai fini

dell'ammissione al finanziamento di cui trattasi, è necessario integrare il contraddittorio con tutti i soggetti i cui progetti sono inseriti nell'elenco degli ammessi (finanziabili e non finanziabili), autorizzandosi la ricorrente analogamente alla notifica per pubblici proclami tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati da evocare in giudizio;

Ritenuto, perciò, che parte ricorrente è tenuta a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax"), mediante pubblicazione, per la durata di trenta giorni, sul sito web istituzionale del PRS Sicilia, di un apposito avviso contenente:

- a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso;
- b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi (ammessi, in posizione finanziabile e non finanziabile);
- c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile.

Per l'espletamento del predetto incombenza è assegnato il termine perentorio di giorni 15 (quindici), decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza e il successivo termine perentorio di 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla pubblicazione, per il deposito della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti (attestazione comprovante l'avvenuta pubblicazione per la durata di giorni trenta);

Ritenuto di richiamare l'attenzione di parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, co. 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il ricorso è dichiarato improcedibile;

Ritenuto, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 27, co. 2, cod. proc. amm., quando il giudice ordina

l'integrazione del contraddittorio, nelle more può pronunciare provvedimenti cautelari interinali;

- rimane confermato che, in atto e allo stato, non è documentato il paventato imminente pagamento delle somme destinate ai progetti ammessi e finanziati con conseguente esaurimento dei fondi disponibili;

Ritenuto, infine, che:

- va fissata la data della camera di consiglio per il definitivo esame dell'istanza cautelare;

- la regolazione delle spese della presente fase di giudizio è rinviata alla definizione della stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza):

a) dispone gli adempimenti di cui in motivazione;

b) rigetta l'istanza cautelare in via interinale;

c) fissa, per il definitivo esame dell'istanza cautelare, la camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2021, ore di rito;

d) spese della fase cautelare alla definizione della stessa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore

Anna Pignataro, Consigliere

Bartolo Salone, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO